Visto il Protocollo di Intesa sottoscritto il 19 ottobre 2006, con il quale, nell'ambito di un positivo percorso concertativo, si è convenuto di dare concreta attuazione alle necessarie azioni organizzativosocietarie e di razionalizzazione ed efficientamento produttivo nello stesso Protocollo specificate;

Atteso che, in coerenza con il punto 1) del citato Protocollo, è stata costituita per la gestione dei servizi automobilistici la società consortile CO.ME.TRA. ed è in corso l'istruttoria per l'approvazione del Piano d'Impresa, che vedrà pienamente coinvolta la O.S. SUL/tpl stipulante il presente accordo;

che è stata data positiva risposta all'esigenza di inserimento di nuove risorse, nonché a misure che, riducendo il costo unitario di personale ha ulteriormente favorito l'inserimento di ulteriori qualificate risorse a fronte dell'esodo di personale con elevata anzianità;

che è stato presentato un articolato piano d'investimenti anche allo che è oggetto di un costruttivo approfondimento di merito, che contiene elementi significativi di orientamento allo sviluppo ed al rilancio dell'azienda sia per quanto attiene la gomma che la ferrovia, con la realizzazione di metropolitane leggere nelle aree urbane, riqualificazione delle linee esistenti, e sviluppo di trasporto regionale ferroviario sulla rete RFI.

SI CONCORDA, dopo ampia e approfondita discussione, quanto in appresso specificato:

- A) A conclusione di una prima fase del confronto sull'organizzazione del lavoro nei vari Settori ed in particolare in quelli Operativi di Esercizio Automobilistico e Ferroviario, in coerenza con i criteri fissati nell'Accordo del 17 gennaio 2005 e con le finalità di cui al punto 2) del Protocollo del 19/10/2006, è stato definito:
  - per quanto attiene il servizio automobilistico, il nuovo assetto organizzativo che prevede l'accorpamento delle c.d. residenze per come ricordato nell'allegato 1 che è parte integrante del presente accordo. I turni di servizio da verificare a livello territoriale con le strutture stipulanti il presente accordo, dovranno con rigoroso vincolo di inderogabilità rispettare i criteri di cui all'accordo del 17/1/2005, dei CCNL e delle norme afferenti l'orario di lavoro con riferimento ( alle leggi 138 e 2328, nel rispetto dei vincoli dei costi complessivi;
  - per quanto attiene il servizio ferroviario, i nuovi turni di servizio del personale viaggiante (macchina e scorta) elaborati secondo i criteri di cui sopra, e, per la linea Cosenza-Catanzaro Lido, sulla base del nuovo Programma di Esercizio che vede strategicamente sviluppata la residenza di Soveria Mannelli per la posizione baricentrica, al riguardo le parti convengono di elaborare congiuntamente un turno ponte che sia coerente con gli obiettivi di razionalizzazione da applicare nelle more dell'avvio a regime del nuovo programma di esercizio, da verificare con le competenti strutture territoriali stipulanti il presente accordo.
  - B) In coerenza con quanto stabilito al punto 3) del già citato protocollo del 19/10/2006 ed anche al fine di armonizzare il trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti da Ferrovie della Calabria al 31 dicembre 2005, ancorché transitati nelle partecipate Ferloc e Fersav, si concorda fra le parti di ritenere formalmente decaduti e superati tutti gli accordi aziendali esistenti afferenti trattamenti retributivi di secondo livello in qualunque modo denominati e sotto qualunque forma erogati (indennità, compensi ecc.) ferma restante la loro parte normativa esistente, ad eccezione dell'accordo sui ticket restaurant che, con le attuali modalità, per equità di trattamento dovranno essere corrisposti a tutto il personale del gruppo, e di sostituire gli stessi con il presente accordo che prevede, per il solo personale dipendente da FC al 31/12/2005 la corresponsione, in aggiunta al trattamento economico riveniente dal CCNL vigente di una nuova voce denominata ELEMENTO RETRIBUTIVO AZIENDALE SOSTITUTIVO che ammonta, per ciascuma categoria e profilo professionale, alla sommatoria delle voci retributive di 2" livello percepite in base ad accordi sindacali aziendali in essere (esclusa ind. Reperibilità e fuori nastro), e la media delle diarie e trasferte percepite al 31/12/2005 ridotta del 20%. Gli accordi aziendali di secondo livello di che trattasi sono dichiarati decaduti solo per la parte retributiva esclusi gli accordi relativi ai permessi sindacali, restano pertanto in vigore le parti normative, salvo la necessità di definire congiuntamente l'aspetto afferente l'adeguamento Istat della quota parte ERAS costituita dalla ex indennità di Agente Unico e ferma restando, comunque, la possibilità di

andare ad una verifica complessiva al fine di armonizzare ed eventualmente migliorare i necessari aspetti. A tutto il personale che a seguito di visita medica sarà considerato inidoneo, l'ERAS sarà corrisposta secondo le seguenti modalità: per intero durante il periodo di inidoneità temporanea; in caso di inidoneità definitiva con conseguente cambio di profilo professionale, sarà riconosciuto l'intera parte A dell'ERAS del nuovo profilo, l'intera parte B più il 20% della parte A del profilo di provenienza. In caso di cambio profilo professionale in caso di avanzamento di carriera sarà conservata la parte B del profilo di provenienza.

Tale ELEMENTO RETRIBUTIVO AZIENDALE SOSTITUTIVO (ERAS) sarà corrisposto in rapporto alla effettiva presenza in servizio, calcolata sul divisore 22 g.l., eventuali franchigie ed eccezioni per come di prassi, anche in relazione ai permessi, e sarà pensionabile e riconosciuto ad personam non assorbibile ed esaurimento al personale FC in servizio al 31/12/2005, anche se transitato nelle controllate, ed avrà decorrenza a far data dal 1 febbraio 2007. nel caso di permessi retribuiti sarà corrisposta la sola quota B del parametro di riferimento. L'effettiva erogazione avverrà non oltre la retribuzione di aprile previa verifica congiunta delle tabelle relative alla sommatoria delle voci retributive di 2" livello, che dovrà avvenire entro il 10 marzo p.v..A decorrere dalla data di effettiva erogazione della ERAS, in particolare per quanto attiene il personale viaggiante automobilistico e ferroviario, sarà effettuato per i tre mesi successivi il monitoraggio delle trasferte e delle diarie al fine di porre in essere, al termine del periodo di verifica eventuali intervenuti correttivi per eliminare possibili disequilibri territoriali valutando carichi di lavoro, costi operativi e qualità del servizio erogato. L'accorpamento delle residenze è mirato a consentire processi riorganizzativi reali al fine di migliorare l'offerta e la qualità del servizio, il contenimento e/o la diminuzione dei costi operativi e una migliore qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, con l'obiettivo quindi di una concreta crescita qualitativa complessiva del servizio. Le risultanze del monitoraggio ai fini della eventuale perequazione dovrà tener conto dei risultati concretamente ottenuti nei vari ambiti territoriali.

Dalla data di sottoscrizione del presente accordo le diarie e le trasferte saranno corrisposte nel rigoroso rispetto delle previsioni del CCNL, ed esclusivamente per inderogabili esigenze di servizio, previa verifica congiunta della definizione delle residenze per settore nel quadro di una nuova organizzazione del lavoro, coerentemente alle definizioni dello stesso CCNL. Il presente accordo può ritenersi funzionale ed utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati a condizione che parta con immediatezza il confronto di merito sulla nuova organizzazione del lavoro dei vari settori operativi a partire da una moderna individuazione del fabbisogno organico, in coerenza con i criteri di cui all'accordo del 17/01/2005, contestualmente alla individuazione di tutte le necessarie figure professionali di tutti i settori, definendo anche modalità di utilizzo proficuo e trattamento economico accessorio in caso di inidoneità alla mansione.

Premio di risultato.

Sulla base di quanto concordato, il personale F.d.C, il personale ex dipendente Locco e Sav ed il nuovo personale in servizio ad FC successivamente al 31 dicembre 2005, fermo restando il mantenimento per gli aventi titolo in base al presente accordo, ad personam del pregresso trattamento retributivo di 2" livello, saranno soggetti al trattamento economico e normativo del CCNL degli autoferrotranviari ASSTRA e concorreranno al conseguimento del c.d. Premio di Risultato che, sulla base dei dati economici conseguiti al 31 dicembre 2006, sarà costruito secondo parametri oggettivi, condivisi e misurabili da analizzare, a consuntivo 2007, con verifica da effettuare entro il 28 febbraio 2008. Obiettivi, parametri e risorse per definire detto Premio di risultato, del quale si potrà prevedere un anticipo economico per il 2007 secondo eventuali organizzazioni del servizio che permetteranno recuperi anche di risorse umane, saranno fissati d'intesa fra le parti entro il 31 Marzo p.v..

Il Premio di risultato si ritiene utile ed indispensabile strumento di motivazione ed incentivo per proseguire nel percorso intrapreso di razionalizzazione organizzativa, flessibilità operativa, valorizzazione delle risorse patrimoniali, incremento dei ricavi, tutti elementi necessari per rendere competitive le aziende del gruppo in vista dei prossimi scenari di apertura al mercato, e dovrà trovare modi e forme per incentivare in particolar modo le nuove giovani risorse presenti in azienda.

In sede di definizione del P.D.R. dovranno essere garantite forme incentivanti le nuove risorse.

Letto confermato e sottoscritto



